



**CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO STIPULATA IN
DATA 22/03/2024 RELATIVA ALLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE DEI CENTRI DI
ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI E/O RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA
TRA**

il **Comune di Firenze – Direzione Servizi sociali**, con sede legale in Firenze (FI), piazza della Signoria 1 (P.IVA/CF: 01307110484) nella persona del dott. Raffaele Uccello (CF: CCLRFL66T28A053R), dirigente del Servizio sociale amministrativo, nato ad ACRI (CS) il 28/12/1966 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Firenze, Viale E. de Amicis, 21

E

Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS (CF/P.IVA: 04991520489) con sede legale in Firenze, via Odorico da Pordenone n. 32, CAP 50127, nella persona del legale rappresentante, sig.ra Francesca Bottai (CF: BTTFNC71C65G999D), nata a Prato il giorno 25/03/1971 e domiciliata per la carica presso la sede legale della cooperativa,

VISTI

- gli artt. 2, 3 comma 2, 38 della Costituzione;
- gli artt. 10, 11 e 117 comma 1 della Costituzione;
- gli artt. 117 e 118 comma 4 della Costituzione;
- l'art. 97 della Costituzione;
- l'art. 15 della L. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”);
- il D. Lgs. 142/2015 (“Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”), con particolare riferimento agli artt. 8 comma 1, 9 e 19;
- L. 47/2017 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”);
- D. L. 16/2023 (“Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina”);
- D. L. 133/2023 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno”);
- l'art. 1 comma 390 della L. 213/2023 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”);
- la L. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);
- l'art. 6 del D. Lgs. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”);
- gli artt. 55 e ss. del D. Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”);
- la L.R. Toscana 41/2005 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”);
- la L.R. Toscana 65/2020 (“Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”);

PREMESSO CHE:

- con provvedimento dirigenziale n. DD/2024/00656 del giorno 2/02/2024 è stato avviato un procedimento *ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017* per individuare un massimo di due enti deputati alla definizione di un progetto e alla conseguente realizzazione e gestione di centri di accoglienza straordinaria, in attuazione degli accordi *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;
- con il medesimo provvedimento sono stati approvati lo schema di “avviso pubblico di avvio di procedura di co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati e/o adulti” e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- con provvedimento dirigenziale n. DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024 è stato approvato il progetto di prima accoglienza e le schede integrative;
- in data 22/03/2024 è stata stipulata la convenzione quadro relativa alla procedura di co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati e/o adulti;
- tale convenzione costituisce il partenariato, predetermina e disciplina i rapporti tra le parti relativi all’attuazione di un progetto di prima accoglienza, consistente nella realizzazione di centri di accoglienza straordinaria *ex artt. 19 comma 3 bis e 11 del D. Lgs. 142/2015*, così come definito all’esito delle sedute di co-progettazione tra l’Amministrazione e gli ETS firmatari della presente convenzione;

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante della presente convenzione attuativa, insieme all’avviso pubblico del giorno 2/02/2024, agli allegati del predetto avviso, al progetto e alle schede integrative da ultimo approvate con provvedimento dirigenziale DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024, alla convenzione quadro stipulata in data 22/03/2024 agli accordi *ex articolo 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze nonché agli altri atti e documenti richiamati, menzionati o allegati, e

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato e in esecuzione degli atti citati in premessa, e “Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS”, come sopra rappresentato, attuano il progetto di prima accoglienza, consistente nella realizzazione di centri di accoglienza straordinaria *ex artt. 19 comma 3 bis*, per minori stranieri non accompagnati, così come definito nel progetto e alle schede integrative da ultimo approvate con provvedimento dirigenziale DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024.

Il Girasole soc. coop. soc. realizza e gestisce il seguente centro di accoglienza straordinaria:

- centro di accoglienza denominato “Palazzina dell’orologio” nell’ala lato cantiere dell’immobile di proprietà comunale situato in viale Corsica 10-12, Firenze per l’accoglienza di MSNA per un massimo di 24 posti;
- centro di accoglienza denominato “Villamagna” nella struttura di proprietà comunale situato in via di Villamagna 25 Firenze per l’accoglienza di MSNA in numero massimo di 24 posti;
- centro di accoglienza denominato “Baccio” nella struttura di proprietà comunale situato in via Baccio da Montelupo 235/5 Firenze per l’accoglienza di MSNA per un massimo di 12 posti;
- centro di accoglienza denominato “Sacco e Vanzetti” nell’immobile messo a disposizione dalla cooperativa, in via Sacco e Vanzetti 1 Firenze, per l’accoglienza di MSNA e un massimo di 5 posti.

Articolo 2 – Durata

La presente convenzione attuativa decorre dal giorno 1/03/2024 al giorno 30/04/2024 (per un totale di 61 giorni), periodo compreso nella durata dell’accordo di collaborazione *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze, da ultimo firmato il giorno 23/10/2023.

Articolo 3 – Condizioni attuative

Gli ETS sono tenuti a realizzare l’oggetto della presente convenzione con osservanza piena e assoluta delle

norme di legge nonché delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dalla presente convenzione e dai seguenti documenti che ne formano parte sostanziale e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, anche ove non materialmente allegati al presente atto:

- convenzione quadro stipulata in data 22/03/2024
- progetto di prima accoglienza approvato in data 29/02/2024;
- schede allegate al progetto approvate in data 29/02/2024;
- accordo *ex* articolo 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze stipulato in data 23/10/2023
- avviso pubblico del giorno 2/02/2024 e allegati del predetto avviso.

Articolo 4 – Importi

L'importo massimo per la gestione del CAS MSNA nel periodo considerato (61 giorni) a favore de "Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS" è pari a € 237.900,00 (61 giorni * 65 posti massimi * 60,00 *pro capite pro die*) e, comunque, secondo le specificazioni contenute nella scheda relativa ai CAS MSNA.

La rendicontazione avviene secondo le regole di rendicontazione del Ministero dell'Interno basate sulla certificazione mensile delle presenze.

L'importo massimo del pagamento aggiuntivo per servizi e interventi ulteriori e non programmabili che si dovessero rendere necessari nelle strutture di proprietà comunale è pari a € 10.000,00, da erogare previa specifica e puntuale rendicontazione.

Articolo 5 - Spese

Le spese di bollo, salvo esenzione, di registrazione in caso d'uso e ogni altra eventuale spesa inerente alla presente convenzione, sono a carico degli ETS.

Le parti, letto il presente atto, trovato conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono.

Firenze, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Per il Comune di Firenze	Per Coop. Soc. Il Girasole
--------------------------	----------------------------